

Prot (U) N° 2/24

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (nel seguito anche CNI), con sede legale Via XX Settembre, n. 5 - 00187 Roma, - (C.F./P.IVA. 80057570584), in persona del dott. Ing. Armando Zambrano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, ed ivi domiciliato per la carica;

e

il Centro Studi Americani (nel seguito CSA), con sede in Roma, Via Michelangelo Caetani n. 32 - 00186, in persona del suo Presidente, Dott. Giovanni De Gennaro, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, ed ivi domiciliato per la carica;

di seguito indicate congiuntamente come "le Parti".

### PREMESSO CHE

- Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri e ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri per accrescerne la presenza fattiva nella società, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche di propria competenza;
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rappresenta la categoria professionale degli Ingegneri iscritti nei 106 Ordini provinciali, gestiti dai Consigli territoriali, ed è associato, tra gli altri, alla Rete delle professioni tecniche, all'UNI – Ente Italiano di Normazione e all'UNINIFO – Tecnologie Informatiche e loro applicazioni;
- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri collabora con la Presidenza del Consiglio e numerosi Ministeri in funzione consultiva e di proposta, in vista della emanazione di provvedimenti normativi riguardanti la Professione di Ingegnere e l'ordinamento professionale;

- Il Centro Studi Americani è una organizzazione senza scopo di lucro (ente morale) secondo il diritto italiano ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri;
- lo scopo del Centro Studi Americani è di sostenere e promuovere il dialogo e la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti e l'Italia – anche nella sua qualità di membro dell'Unione Europea – favorendo lo studio e l'approfondimento di materie di comune interesse per i due Paesi, anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati aventi analoghe finalità. Il CSA ospita presso la propria sede scrittori, artisti e studiosi americani ed italiani per incontri con il pubblico e la stampa. L'istituto promuove e realizza seminari e convegni, anche in collaborazione con altre istituzioni, su tutti i temi di interesse riguardanti gli Stati Uniti d'America e le sue relazioni con l'Italia e l'Europa.

#### **CONSIDERATO**

- Che la trasformazione digitale produce un insieme di cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali, associati con le applicazioni di tecnologia digitale, in tutti gli aspetti della società umana.
- Il grande rilievo della ricerca e la collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti.
- Che il Comitato Italiano dell'Ingegneria dell'Informazione (denominato in forma sintetica C3I) è costituito presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
- Che il CNII, con il supporto del C3I, promuove la diffusione della cultura digitale e del processo di digitalizzazione in tutti i settori della società.
- Che le Parti hanno un comune interesse a realizzare un proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a dare un contributo significativo alla promozione e diffusione dei processi di innovazione che, partendo dalla centralità del fattore umano e attraverso le nuove tecnologie digitali, producano una reale evoluzione digitale, migliorando le condizioni di vita e lavorative della società italiana.

Tanto sopra premesso e considerato,

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

## **Art. 2**

### **(Oggetto)**

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo scambio di informazioni e a promuovere iniziative volte al raggiungimento di obiettivi di comune interesse relativamente alla valorizzazione e diffusione della cultura digitale e dei processi di digitalizzazione, favorendo e sollecitando il coinvolgimento e la partecipazione dei rispettivi associati, dei professionisti e delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio, comprese le strutture tecniche delle medesime, nonché all'aggiornamento e alla formazione professionale degli Ingegneri dell'Informazione che operano come liberi professionisti, dipendenti di azienda o di enti pubblici.
2. Le Parti concordano di collaborare reciprocamente e nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nell'attuare iniziative comuni dirette al perseguimento delle finalità condivise dalle stesse attraverso l'ideazione, l'organizzazione e la promozione congiunta di eventi/incontri/convegni/ attività, a carattere scientifico ed informativo-divulgativo, aperti ai propri iscritti e con la partecipazione di qualificati esperti della materia e di rappresentanti delle Parti.
3. Le Parti, congiuntamente e nel rispetto delle reciproche competenze, possono definire per iscritto ulteriori ambiti di azione di comune interesse.

## **Art. 3**

### **(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)**

1. Le Parti si impegnano a indicare dei referenti per l'attuazione del Protocollo d'intesa, che operino secondo le modalità definite dall'articolo 5.

2. Le Parti si impegnano a stipulare Atti esecutivi al fine di dare attuazione al presente Protocollo, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

##### **(Atti esecutivi)**

1. Le Parti disciplinano attraverso specifici Atti esecutivi le modalità, i metodi e le risorse umane e strumentali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo nel periodo di validità dello stesso.
2. Gli Atti esecutivi devono essere approvati per iscritto dalle Parti, attraverso i rispettivi rappresentanti legali. E' ammessa la facoltà di delega, per iscritto, contenente i limiti e le modalità di esercizio, a favore dei rispettivi referenti.

#### **Art. 5**

##### **(Nomina e funzioni dei referenti)**

1. Ai referenti indicati da ciascuna Parte spetta verificare il corretto svolgimento delle attività e garantire il buon esito delle stesse, attraverso una costante supervisione e monitoraggio e la periodica relazione ai rispettivi organi di autogoverno, nonché definire una proposta del contenuto degli Atti esecutivi da sottoporre alle Parti per la successiva sottoscrizione. In sede di prima applicazione del Protocollo d'Intesa si conviene che i referenti saranno in numero di 3 (tre) per ciascuna Parte.
2. I nominativi dei succitati referenti saranno comunicati tra le Parti a mezzo PEC subito dopo la sottoscrizione del Protocollo medesimo. La sostituzione di un referente è comunicata per iscritto tempestivamente all'altra Parte.
3. L'attività svolta dai referenti non comporta a carico delle Parti alcun tipo di spesa, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.

#### **Art. 6**

##### **(Durata, rinnovo e recesso)**

1. Il presente Protocollo ha la durata di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo ad opera delle Parti.

2. Il presente Protocollo potrà essere rinnovato per lo stesso periodo di cui al comma 1, prima della sua naturale scadenza, previo accordo scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R), e con preavviso di almeno 2 (due) mesi, all'altra Parte.

#### **Art. 7**

##### **(Modifiche)**

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

#### **Art. 8**

##### **(Oneri finanziari e costi)**

1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, per la parte di propria spettanza, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto negli Atti esecutivi, da approvarsi per iscritto dagli organi di autogoverno di entrambe le Parti.
2. Ai fini dei rispettivi obblighi di rendicontazione, gli eventuali costi e le spese relativi alle attività realizzate in forza del presente Protocollo saranno dettagliati e previsti negli Atti esecutivi di cui all'articolo 4.
3. Allo stesso modo, le Parti convengono che di norma, salvo diverso accordo scritto, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/ trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.
4. Il presente Protocollo e gli Atti esecutivi di cui all'art. 4 sono esenti dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art.5 del d.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

#### **Art. 9**

##### **(Proprietà ed utilizzazione dei dati)**

1. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie relative alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle attività conseguenti e a diffondere al pubblico i risultati raggiunti, nel rispetto del presente articolo.
2. In sede di sottoscrizione dei futuri Atti esecutivi le Parti definiscono ed individuano i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione delle attività oggetto del presente accordo all'obbligo di riservatezza.
3. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato, al di fuori dei casi consentiti, la documentazione e le informazioni derivanti dal Protocollo d'intesa e di utilizzare le stesse per finalità diverse dall'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo.
4. I risultati della collaborazione tra CNI e CSA sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto per iscritto tra le Parti, in ragione dei rispettivi fini istituzionali.
5. Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione congiunta dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del Protocollo d'intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.

#### **Art. 10**

##### **(Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Protocollo.
2. Le Parti concordano nel considerare tutte le informazioni scambiate, in funzione e in esecuzione del presente Protocollo, come informazioni di carattere istituzionale, impegnandosi a garantire tale riservatezza dei documenti e delle informazioni anche per i propri dipendenti e collaboratori, nel rispetto delle norme dettate dai rispettivi codici di comportamento.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della *privacy*) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

#### **Art. 11**

##### **(Foro competente)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro per effetto del presente Protocollo.

2. In mancanza di composizione amichevole, per tutte le controversie comunque derivanti dal presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma.



## Art. 12

### (Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio: il CNI in Roma, via XX Settembre n.5 e il CSA in Roma, via Michelangelo Caetani n.32.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, li 16/07/2021

|  |   |
|--|---|
| <p>Per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri</p> <p>Il Presidente </p> | <p>Per il Centro Studi Americani</p> <p>Il Presidente </p> |
|--|---|